Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Martedì, 28 dicembre — Numero 305

AVVISO
Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a)* della tariffa (allegato *A)* del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1812 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 408;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 661;

Veduto il parere della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano sono estese alla tenuta denominata San Cesareo, situata in catasto di Zagarolo, a Rospigliosi principe don Giuseppe, ai numeri particellari 585 sub B, 585 resto, 850, 918 sub 1|B, 918 resto, 918 sub 2, 921 sub 1|B, 921 sub 1|resto, 921 sub 2, 980 sub E, 980 sub G, 980 sub H, 980 sub M, 980 resto, 1090, 1091, 1092, 3958 della sezione 1ª; ai numeri particellari 1, 2, 3, 108 sub 1, 108 sub 2, 108 sub 3, 109, 110, 111 sub 1, 111 sub 2, 112 sub 1, 112 sub 2, 113 sub 1, 113 sub 2, 454, 490, 511, 613 al 616, 618, 622, 625 al 629 della sezione 2ª; al numero particellare 52 della sezione 3ª; ai numeri particellari 1 sub 1, 1 sub 2|B, 1 sub 2|resto, 780, 1029, 1105, 1330, 1331, 1332 sub 1, 1332 sub 2, 1333, 1334, 1335, 1336 sub B, 1336 resto, 1337, 1338, 1339 sub B, 1340 sub 1 resto, 1340 sub 2|B, 1340 sub 2 resto, 1341 sub 1|B, 1341 resto, 1341 sub 2, 1342 sub 1|B, 1342 resto, 1342 sub 2, 1343 1|B, 1343 resto, 1343 sub 2|B, 1343 resto, 1344 sub B, 1344 resto, 1345 sub B, 1345

resto, 1346 sub B, 1346 resto, 1347 al 1352, 1353 sub 1, 1353 sub 2, 1354 sub 1, 1354 sub 2, 1354 sub 3|C, 1354 sub 3|resto, 1694, 2208, 2209 della sezione 6ª; ai numeri particellari 1 resto, 2 sub B, 2 resto, 37, 208, 224 sub 1, 224 sub 2, 225 al 242, 243 sub 1, 243 sub 2, 244 al 248, 284, 1337, 1356 al 1366, 1367 sub 1, 1367 sub 2, 1368, 1369, 1493, 1494, 1497 al 1520, 1520 1|2, 1521 al 1642, 1939 al 1942 della sezione 7ª, per una complessiva superficie di tavole censuarie 14952,83, pari ad ettari 1495,28,30 e confinante con la rimanente parte del territorio di Zagarolo e con i territori dei comuni di Gallicano, Palestrina, Rocca Priora e Colonna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1793. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta dei ministri per i lavori pubblici e per l'interno, è approvato lo statuto del Consorzio per la tramvia Borgo a Buggiano-Ponte Buggianese, votato dall' assemblea dei rappresentanti consorziali nella seduta del 13 gennaio 1920.

N. 1805. Regio decreto 29 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la Società italiana di chirurgia viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

N. 1806. Regio decreto 25 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, è approvato lo statuto del legato Francesco Bottini, in Parma.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 giugno 1920, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno successivo, registro n. 12 lavori pubblici, foglio n. 4541, con il quale, fra l'altro, fu nominato presidente della Commissione locale dell'equo trattamento di Verona l'ing. cav. Giovanni Battista Carpenè, ispettore principale dell'Ufficio speciale delle ferrovie;

Ritenuto che, per esigenze di servizio, occorre provvedere alla sostituzione del predetto ing. Carpenè;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ing. cav. uff. Emilio Calabi, ispettore capo dell'Ufficio speciale delle ferrovie, è nominato, a decorrere dal 16 novembre 1920, presidente della Commissione locale di Verona, in sostituzione dell'ing. Carpenè predetto.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Eccellentissimi signori:

Nonis grand'uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro grand'uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

De Luca comm. Ettore, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro supplente.

Brizi grand'uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA:

Visto il ricorso 13-14 maggio 1920, presentato dal sig. dottor cav. Mario Menotti di Roma (via Pier Luigi da Palestrina, n. 8), avverso l'ordinanza 21-29 febbraio 1920, di questo Collegio, con la quale veniva pronunziata l'attribuzione, al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, degli undici fondi rustici di proprietà del medesimo dottor Mario Menotti, siti in comune di Fiano Romano, identificati nella ordinanza impugnata, e della totale superficie di ettari 143,20,30.

Viste le controdeduzioni in data 23 giugno 1920 del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, in contrasto, del menzionato ricorso Menotti.

Vista la nota 8-12 giugno 1920, del dott. Menotti, avverso le dette controdeduzioni dell'Opera nazionale.

Tenuti presenti i risultati delle discussioni orali, in contraddittorio tra le parti, avvenute dinanzi questo Collegio nelle adunanze 20 giugno e 12 ottobre 1920.

Visti gli atti e udito il relatore gr. uff. prof. Brizi.

Il Collegio ha ritenuto che il principale motivo del ricorso è la presenza di giacimenti di terre refrattarie, in parte caolino, alternato ad ocre colorate, in alcuni appezzamenti che furono oggetto della ordinanza di attribuzione. Siffatto rilievo fu avanzato dal proprietario soltanto in sede di ricorso; mentre, nel primo stadio del procedimento, il dott. Menotti non produsse alcuna opposizione o deduzione di fronte alla richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale.

Il Collegio dispose, su tale questione, apposito sopraluogo tecnico di un proprio componente e di un geologo; dal quale sopraluogo (del 6 luglio 1920) si dedusse la presenza di una cava di terre refrattarie, in un terreno limitrofo alla proprietà Menotti, e la presenza superficiale, per quanto saltuaria, di elementi consimili in

terreni vicini, compresi alcuni di quelli del Menotti stesso, oggetto della presente opposizione. Tale presenza, nel terreni Menotti, risulta pure da assaggi documentati in atti, che furono già fatti per conto di una Società che aveva aperto trattative di enfiteusi col proprietario, sebbene nessuna escavazione risulti intrapresa. Va menzionato che il dottor Menotti, in cambio di tali appezzamenti, offriva, all'Opera nazionale, altri terreni; ma di tale cambio non è competente a decidere questo Collegio.

Nella estesa discussione orale, il cav. Menotti concluse di restringere la propria opposizione agli appezzamenti:

1° Sant'Isidoro — 2° Monte Pereto — 3° Capraroccia — 4° Monte Camerino — 5° Mora Marano — 6° Quarto San Lorenzo, pel motivo della presenza, in essi, di terre refrattarie e caolino; mentre dichiarò di non fare opposizione per gli altri cinque appezzamenti attribuiti: 1° Guancerosse — 2° Val Casale — 3° Monte Ceverino — 4° Valle Conca — 5° Spallette di Lago Puzzo.

Così, concretata la sostanza dell'opposizione, il Collegio riconosce che il fatto nuovo della presenza, sebbene saltuaria, di terra refrattaria e di caolino, alternato ad ocre, non solo genericamente constatata, ma già indagata a scopo di sfruttamento, dà luogo ad una qualificazione industriale, e non esclusivamente agricola, del terreno, seppure non ne diminuisce la capacità della utilizzazione propriamente agraria, o ne limiti, per la stessa composizione, l'attitudine a trasformazioni culturali. Onde il Collegio giudica doversi eccettuare, dalla attribuzione, i sei appezzamenti contestati, non riconoscendo in essi attitudine ad importanti trasformazioni culturali.

PER QUESTI MOTIVI:

Visti gli articoli 12, del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, ed 11, del regolamento 22 agosto 1919, n. 1612;

IL COLLEGIO

accogliendo, per quanto di ragione, l'opposizione prodotta dal cav. Mario Menotti, dichiara di stralciare dall'attribuzione, di cui alla propria ordinanza 21-29 febbraio 1920, i sei fondi denominati: 1° Sant'Isidoro; 2° Monte Pereto; 3° Caprareccia; 4° Monte Camerino; 5° Mora Marano; 6° Quarto San Lorenzo; già identificati nell'ordinanza medesima.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, negli uffici di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 12 ottobre 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro* — *De Luca* — *Brizi*, estensore — *Zattini* — *Ant. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 27 ottobre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 3 novembre 1920.

Il segretario del Collegio: *An. Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero per l'agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA:

Vista l'ordinanza dell'11 giugno 1920, con la quale il Collegio centrale arbitrale pronunziava l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti del fondo Marano, sito in territorio di Piansano (Roma), della estensione di circa ettari 112 e intestato al signor Simoni Domenico di Andrea.

Visto il ricorso in opposizione prodotto dal su indicato proprietario avverso la detta ordinanza.

Udita la relazione del comm. ing. Giuseppe Zattini.

Ritenuto che a termini dell'art. 11 del regolamento 22 agosto 1919, n. 1612, il ricorso è stato notificato alla controparte il 20 luglio 1920 è depositato nella segreteria del Collegio lo stesso giorno 20, corredato dalla relazione dell'ufficiale giudiziario.

Ritenuto che la pronunzia dell'attribuzione è stata deliberata per essere il terreno suscettivo di importanti trasformazioni culturali, per la sua natura e qualità e stato di coltivazione, cioè di non presentare una vera e propria rotazione agraria, come è prospettato nel piano dell'Opera e di essere sprovvisto di piante arboree ed arbustive, il cui impianto venne eseguito in altri fondi dello stesso Comune, in condizioni non dissimili.

Presa visione del ricorso il quale si limita ad affermare che l'ordinanza ha male apprezzato la suscettività dei terreni non atti ad importanti trasformazioni colturali, facendo riserva di darne dimostrazione nel corso del giudizio.

Ammesse le parti ad un contraddittorio innanzi al Collegio, il proprietario ha verbalmente illustrato le sue eccezioni trascritte in un foglio, che consegna, e con le quali intende principalmente sostenere che il piano dell'Opera nazionale doveva contenere la dimostrazione del tornaconto della trasformazione colturale. Invoca poi l'intervento di un perito per l'accertamento dello stato delle cose.

Il Collegio, di fronte alle suindicate deduzioni, osserva che l'articolo 11 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, non richiede affatto che nel progettato piano di trasformazione si indichi la spesa a cui si va incontro e il reddito ricavabile.

D'altra parte è da notare che lo scopo che, secondo il regolamento, l'Opera nazionale si prefigge, non è solo quello di migliorare e bonificare i terreni, ma di addivenire alla loro lottizzazione e conseguente formazione della piccola proprietà rurale in mano dei diretti coltivatori.

Si comprende perciò che tale forma di sfruttamento dei fondi riduce le spese di coltivazione rendendo più economico l'esito.

Il Collegio poi, senza ricorrere a speciali periti, ha potuto rendersi conto dello stato attuale e persuadersi della suscettività dei terreni di importanti trasformazioni colturali. Ciò del resto non è in sostanza negato dal proprietario il quale ne fa, più che altro, una questione di tornaconto. Ed invero, come è riportato anche nella prima ordinanza, il sig. Simoni Domenico ha asserito che quando la popolazione di Piansano avrà provveduto a trasformare e bonificare il resto delle quote enfiteutiche, egli pure avrà trasformata e bonificata la sua piccola proprietà, perchè la terra fu da lui acquistata, non per investire dei capitali, ma per esplicare della attività e solo la guerra non ha permesso di tradurre in atto questo divisamento.

Il Collegio poi ha presa in esame una dimanda del sacerdote Barbieri Giacomo, già prodotta il 5 maggio 1920 e ripetuta in data 1° settembre 1920. Il detto sacerdote riferisce che nel fondo Marano trovasi compreso un terreno di quasi quattro ettari, denominato Valle della Madonna, in cui esiste il diritto di semina a favore del comune di Piansano, il quale, con deliberazione consiliare del 1901, cedeva il diritto al sacerdote medesimo, sua vita natural durante, in compenso dell'opera sua di coadiutore del parroco. E il sacer-

dote Barbieri chiede che nella attribuzione non sia compreso detto terreno, oppure che l'Opera nazionale, acquistando tutto il fondo, ceda a lui quella porzione mediante il relativo prezzo.

Su tale istanza però il Collegio non trova luogo ad emettere alcun provvedimento, perchè effettivamente il sacerdote non accampa alcun diritto reale a suo favore, ma si richiama ad una semplice concessione personale di uso.

Tutto ciò considerato.

IL COLLEGIO

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 3, 11 e 12 del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 8, 11 e 12 del regolamento, approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Conferma la precedente ordinanza dell'11 giugno 1920 relativa alla attribuzione all'Opera nazionale pei combattenti del fondo Marano, in territorio di Piansano (Roma), di proprietà del signor Simoni Domenico, come è meglio descritto e specificato nella richiesta e negli atti;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunciato il giorno 11 novembre 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro* — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini*, estensore — *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nell'ufficio di segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 7 dicembre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 15 dicembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Numeri delle 235 obbligazioni della ferrovia **Udine-Pontebba**, comprese fra quelle passate a carico del Governo italiano in forza dell'art. 15 della Convenzione di Basilea 17 novembre 1875, provata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, state sorteggiate nella 45ª estrazione seguita in Roma il 22 novembre 1920

179	313	409	485	611
697	709	811	919	1122
1302	1479	1498	1836	2077
2106	2151	2608	2659	3138
3257	4145	4239	4740	5906
6537	6554	7305	7739	7768
7895	8394	8548	8562	8565
9521	10003	10027	10172	10237
10464	10883	11015	11118	11255
11701	11723	11974	12289	12353
12443	12592	12942	13233	13495
13911	14449	14455	14557	15205
15583	15737	15922	16[illegible]44	16579
16637	17363	17365	17693	18[illegible]25
18078	18114	18[illegible]85	19483	19749
19993	20145	20681	20847	20899
21688	21781	22065	22306	22674
22741	23113	23331	23620	23721
23733	23829	24022	24359	24396
25030	25334	25871	25906	25977
26124	26238	26429	26510	26590
26747	26949	27163	27306	27361
27458	27470	27625	28157	28702
28929	29430	29435	29582	29625
29775	29829	29899	29958	29983
30026	30368	30475	30767	31107
31152	31186	31313	31338	31581
31754	32127	32523	32544	33067
33243	33278	33697	34729	35477
35646	35705	36359	36446	36583
36665	36795	37078	37437	37560
37729	38127	38131	38137	38199
38387	38512	38542	38616	38711
38855	39123	39126	39149	39359
39449	39793	39[illegible]26	40117	40334
40364	41318	41325	41446	41470
41789	41856	42106	42399	42419
42546	42794	42982	43118	43125
43460	43559	43576	44483	44635
44826	45412	45635	45765	46298
46389	46513	46552	46728	46821
46833	46948	47320	47346	47782
48406	48489	48548	49034	49074
49135	49224	50120	50263	50593
50602	50686	51006	51455	52705
52966	53515	54097	54195	55001
55109	55294	55569	55778	55957

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1919 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1921, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria del Regno e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione Generale in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi o direttamente alla Direzione Generale stessa o a mezzo delle Intendenze di Finanza, e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali Sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio Controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione delle obbligazioni estratte munite delle cedole seguenti non più pagabili in conto interessi: dal n. 96, scadenza 1° luglio 1921 al n. 105 scadenza 1° gennaio 1926.

Roma, addì 22 novembre 1920.

Il direttore capo di divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Ministero per l'industria e il commercio

(Ufficio della proprietà intellettuale)

ELENCO degli attestati per modelli e disegni di fabbrica rilasciati nel mese di dicembre 1920.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	TITOLO DEL MODELLO	Volume e numero	Numero del registro generale
17 luglio 1918	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	Volume 29 n. 81	2822
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 82	2823
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 83	2824
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 84	2825
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 85	2826
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 86	2827
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 87	2828
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 88	2829
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 89	2830
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 90	2831
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 91	2832
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 92	2833
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 93	2834
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 94	2835

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	TITOLO DEL MODELLO	Volume e numero	Numero del registro generale
17 luglio 1918	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	volume 29 n. 95	2836
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 96	2837
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 97	2838
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 98	28 9
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 99	2840
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 100	2841
17 id. »	Gli stessi	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» 30 1	2842
17 id. »	Gli stessi	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 2	2843
17 id. »	Gli stessi	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 3	2844
17 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 4	2845
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 5	2846
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 6	2847
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 7	2848
17 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 8	2849
3 settembre »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 9	2854
3 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 10	2855

Roma, 10 dicembre 1920. *Per il direttore:* BARATTIERI.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 50, dal 6 al 12 dicembre 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Avellino	Avellino	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	4	—	6
»	Verolanuova	—	1	—	2
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Como	Lecco	—	1	—	1
Cosenza (*a*)	Castrovillari	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Lodi	—	1	—	1
»	Milano	—	1	—	1
»	Monza	—	1	—	1
Napoli	Castellammare di S.	—	1	—	1
Novara	Biella	—	1	—	1
Pavia	Pavia	—	1	—	1
»	Voghera	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Sassari (*a*)	Ozieri	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
		—	22	—	25
	Carbonchio sintomatico.				
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
		—	7	—	7
	Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	—	2	—	2
»	Alessandria	1	1	1	1
»	Asti	2	3	3	5
»	Casale Monferrato	5	2	7	2
»	Novi Ligure	2	—	4	1
»	Tortona	2	2	3	4
Bari delle Puglie	Bari	1	—	4	—
Belluno	Belluno	2	—	2	1
»	Feltre	1	2	4	5
	Segue: Afta epizootica.				
Belluno	Pieve di Cadore	1	1	1	1
Bergamo	Bergamo	5	2	14	3
»	Clusone	1	1	1	1
»	Treviglio	7	—	14	2
Bologna	Bologna	3	1	7	2
»	Imola	1	—	1	—
Brescia	Breno	—	1	—	1
»	Brescia	9	3	14	8
»	Chiari	2	1	2	3
»	Salò	3	—	3	—
»	Verolanuova	5	—	5	1
Como	Como	5	1	7	2
»	Lecco	9	—	11	—
»	Varese	1	—	1	—
Cremona	Casalmaggiore	1	1	1	1
»	Cremona	1	1	1	1
Cuneo	Alba	1	1	1	1
»	Cuneo	—	1	—	1
»	Mondovì	2	—	2	—
»	Saluzzo	—	1	—	1
Firenze (*a*)	Firenze	3	—	12	—
»	Pistoia	1	—	3	—
»	San Miniato	4	—	6	—
Forlì	Cesena	1	1	1	1
»	Forlì	1	—	2	—
»	Rimini	—	1	—	2
Genova	Albenga	3	—	7	3
»	Chiavari	—	1	—	1
»	Genova	1	1	2	5
Lucca	Lucca	2	1	3	3
Mantova	Mantova	5	5	6	6
Milano	Abbiategrasso	1	1	1	1
»	Gallarate	1	—	1	—
»	Lodi	3	3	3	4
»	Milano	—	1	—	1
Modena	Modena	3	—	8	—
»	Pavullo nel Frig.	—	2	—	2
Novara	Biella	1	2	2	5
»	Domodossola	—	2	—	2
»	Novara	2	2	6	6
»	Pallanza	1	—	1	—
»	Vercelli	2	1	[illegible]	[illegible]

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: **Afta epizootica.**				
Padova	Padova	3	—	4	—
Parma	Borgo San Donnino	1	1	1	1
»	Parma	1	—	1	—
Pavia	Mortara	1	—	3	1
»	Pavia	5	2	6	4
»	Voghera	7	4	13	8
Perugia (*a*)	Orvieto	1	—	2	—
»	Perugia	—	2	—	3
Pesaro e Urbino	Pesaro	3	—	5	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	1	2	1
»	Piacenza	4	—	9	2
Pisa	Pisa	3	1	11	5
»	Volterra	—	1	—	1
Porto Maurizio	Porto Maurizio	7	3	18	4
»	San Remo	1	—	1	—
Potenza	Matera	3	1	3	1
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	1	—	5	—
»	Ravenna	1	1	1	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	2	—	3
Rovigo	Adria	2	—	3	—
»	Rovigo	5	—	6	—
Siena	Siena	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	4	—	5	—
Torino	Aosta	—	1	—	1
»	Ivrea	2	1	4	1
»	Pinerolo	3	1	3	1
»	Susa	4	1	8	2
»	Torino	12	2	21	14
Treviso	Treviso	—	3	—	5
Venezia	Venezia	6	1	8	4
Verona	Verona	3	2	5	3
Vicenza	Vicenza	3	2	3	4
		197	85	334	161
	Malattie infettive dei suini.				
Ancona	Ancona	4	1	8	5
Aquila degli Ab. (*a*)	Salmona	1	—	16	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	3	1
»	Fermo	—	2	—	4
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
»	Avellino	—	1	—	2
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Bologna	Bologna	3	2	6	3
»	Imola	5	—	16	3
Brescia	Brescia	—	1	—	2
»	Chiari	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: Malattie infettive dei suini.				
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Caserta	Piedimonte d'Alife	—	1	—	1
»	Sora	1	—	1	1
Cuneo	Cuneo	1	—	1	—
»	Mondovì	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Firenze (*a*)	Firenze	4	—	14	2
Genova	Genova	1	1	5	2
Macerata	Camerino	2	—	7	—
»	Macerata	9	—	27	20
Novara	Biella	—	1	—	1
Perugia (*a*)	Foligno	—	1	—	1
»	Perugia	1	—	3	—
»	Rieti	1	—	3	—
»	Terni	1	—	4	—
Pesaro e Urbino	Urbino	1	1	1	2
Pisa	Pisa	—	1	—	2
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	1	1	1
Potenza	Matera	2	—	2	—
»	Melfi	3	—	11	—
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	1	—	1	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Sassari (*a*)	Ozieri	—	1	—	1
Siena	Siena	2	2	6	5
Venezia	Venezia	2	—	2	—
Verona	Verona	—	1	—	2
		55	21	147	64
	Farcino criptococcico.				
Bari delle Puglie	Bari	2	1	5	1
»	Barletta	1	1	1	1
Benevento	Benevento	—	1	—	1
Caserta	Nola	1	—	1	—
Genova	Chiavari	1	1	6	1
»	Genova	1	—	1	—
Napoli	Castellammare di S.	—	1	—	1
»	Napoli	2	—	3	1
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
»	Palermo	1	—	9	10
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	1
»	San Remo	6	1	18	1
Salerno	Salerno	1	1	1	1
Trapani (*a*)	Mazara del Vallo	—	1	—	1
		17	9	46	20

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	7	—
Parma	Parma	—	1	—	1
		1	2	7	2

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Bari delle Pug. (*b*)	Bari	1	2	1	2
»	Barletta	2	—	2	2
Forlì	Rimini	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Perugia (*a*)	Foligno	—	1	—	1
Teramo	Penne	—	1	—	1
»	Teramo	—	1	—	1
Verona	Verona	—	2	—	2
		4	8	4	10

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Aquila degli Ab.	Aquila	3	—	20	—
»	Avezzano	1	—	1	—
»	Sulmona	2	—	2	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
»	S. Angelo dei Lomb.	—	2	—	3
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Novara	Vercelli	—	1	—	1
		8	3	27	4

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
»	Treviglio	5	—	6	—
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Modena	Modena	1	—	1	—
Pisa	Pisa	2	—	2	—
»	Volterra	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		13	—	14	—

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Benevento	Benevento	1	—	4	—
Ferrara	Ferrara	1	—	2	—
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Napoli	Casoria	—	1	—	5
Pesaro e Urbino	Urbino	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	5	—
Sassari (*a*)	Ozieri	—	1	—	5
		4	4	12	12

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Potenza	Potenza	1	—	1	—

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Teramo	Penne	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	14	22	25
Carbonchio sintomatico	5	7	7
Afta epizootica	36	282	498
Malattie infettive dei suini	29	76	211
Morva	3	3	9
Farcino criptococcico	9	26	66
Rabbia	6	12	14
Rogna	4	11	31
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	—	—	—
Vaiuolo ovino	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1
Morbo coitale maligno	6	13	14
Diarrea dei vitelli	—	—	—
Colera dei polli	7	8	24
Barbone dei bufali	—	—	—

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 29 novembre al 5 dicembre 1920

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia (*a*) . .	Knin	1	—	5	—
Venezia Giulia . .	Postumia	—	1	—	1
»	Rovigno	1	—	1	—
Venezia Trident. .	Ampezzo	1	1	1	2
»	Bolzano	3	—	7	—
»	Borgo	4	1	9	3
»	Bressanone	8	—	28	4
»	Brunico	2	—	3	—
»	Cles	3	—	24	—
»	Merano	5	1	6	1
»	Mezolombardo . . .	2	—	2	1
»	Riva.	2	—	6	1
»	Rovereto	2	2	4	8
»	Tione	5	1	16	5
»	Trento	3	1	6	5
		42	8	118	31
Rogna					
Dalmazia (*a*) . .	Zara	3	—	99	—
Venezia Giulia . .	Monfalcone	1	1	1	1
»	Parenzo	2	—	2	—
»	Postumia	3	—	4	—
Venezia Tridentina	Bolzano	1	—	1	—
»	Borgo	9	—	34	—
»	Cles	1	—	1	—
»	Merano	3	—	3	—
»	Tione	2	—	3	—
		25	1	148	1
Colera dei polli.					
Venezia Tridentina	Ampezzo	1	—	1	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Trento (città) . . .	1	—	2	1
		3	—	4	1
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia (*a*) . . .	Zara.	2	—	71	6
Venezia Giulia . .	Parenzo	—	1	—	1
Venezia Tridentina	Ampezzo	1	—	1	—
»	Bolzano (città) . . .	1	—	2	—
»	Bolzano	5	—	15	1
»	Borgo	1	—	2	2
»	Cles	2	—	12	—
»	Merano	6	1	23	2
»	Mezolombardo . . .	3	—	9	—
»	Rovereto	2	1	20	1
»	Silandro	1	—	1	—
		24	3	156	13
Vaiuolo ovino.					
Dalmazia (*a*) . .	Bencovaz	2	—	12	—
»	Knin	1	—	5	—
»	Sebenico.	2	—	93	—
»	Zara	3	—	32	—
		8	—	142	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Afta epizootica	15	50	149
Rogna.	9	26	149
Malattie infettive dei suini	11	27	169
Vaiuolo ovino	4	8	142
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Morva	—	—	—
Farcino criptococcico	—	—	—
Colera dei polli	3	3	5

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 21). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
5 0|0	169359	750 —	Cuoco Anna fu Francesco, *nubile*, domic. in Napoli	Cuoco Anna fu Francesco, *vedova di L'Abbate Francesco-Paolo fu Santo*, domic. a Napoli

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 dicembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Corso medio dei cambi

del giorno 27 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	173 485	**Berlino**	40 44
Londra	104 40	**Vienna**	—
Svizzera	448 50	**Praga**	—
Spagna	379 50	**New York**	29 40

Oro 413 93

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 75	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 955	—

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diffida.

Si avvertono tutti coloro che possono avervi interesse e specialmente le Direzioni dei giornali, riviste ed opere periodiche del Regno, che il Ministero dei lavori pubblici non assume alcun impegno per l'invio di qualsiasi pubblicazione fatta senza speciale ordinazione, e non si crede in obbligo di respingere gli esemplari e numeri che gli potranno per avventura essere indirizzati, e molto meno di pagare il relativo prezzo di vendita o di abbonamento.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2334;

Decreta:

È aperto il concorso per professore ordinario, con lo stipendio annuo di L. 10,000, alla cattedra di patologia vegetale presso la R. scuola superiore di agricoltura di Milano.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 2, non più tardi del 31 marzo 1920, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo, o comunque esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita, debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*).

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche od agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse, o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 novembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Campotosto	Aquila	1	Ogni domenica dalle ore 9 alle 14
Castelnuovo di Farfa	Spoleto	1	Dal 1° ottobre al 31 marzo, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 Dal 1° aprile al 30 settembre, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18
Piraino	Patti	1	Ogni sabato e domenica dalle ore 9 alle 16

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Alice Belcolle	Acqui	1	Domenica e giovedì dalle ore 9 alle 17
Petrella Salto	Aquila	1	Ogni domenica dalle ore 9 alle 14
Marciana Marina	Livorno	1	Mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Montecalvo Irpino	Ariano di Puglia	1	Ogni domenica dalle ore 8 alle 13
Raiano	Sulmona	1	Ogni domenica dalle ore 9 alle 14
Casal di Principe	Santa Maria Capua Vetere	1	Ogni domenica dalle ore 8 alle 13
Spinazzola	Trani	1	Sabato, domenica e lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18
Sestola	Modena	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12
Polinago	Modena	1	Giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12
Aidone	Caltanissetta	1	Martedì, mercoledì e domenica dalle ore 9 alle 16 dal 1° ottobre al 31 marzo, dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 17 alle 20 dal 1° aprile al 30 settembre
Montese	Modena	1	Domenica e lunedì dalle ore 9 alle 12

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra:

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b)* e al n. 2 della lettera *a)*.

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'artico o 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a)* debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e, a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.